NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 21

Consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza

Il programma di attivita' presentato dall'impresa e' trasmesso alle competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, affinche' queste ultime esprimano su di esso il loro parere. Alla trasmissione del programma provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale vi allega le proprie osservazioni e quelle dell'ISVAP. Decorsi tre mesi dal ricevimento dei documenti ad esse trasmessi senza che le autorita' di cui al comma 1 si siano pronunciate, si intende che esse abbiano espresso parere favorevole.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	II — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in altro stato membro della comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-21-consultazioni-sul-programma-di-attivita-tra-le-autorita-di-vigilanza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it